

N. 5482/2021 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 5482/2021, vertente

**tra**

**Comune di Pratella (c.f. 82001970613)**, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenza Fabrizio, con studio in Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore n. 13, presso il cui studio è eletto domicilio, in virtù di procura in atti,

**Appellante**

**e**

**P. G. (c.f. )**, rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Amato, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Vairano Patenora (CE) Fraz. Vairano Scalo alla Via Giovanni XXIII n. 11, giusta procura in atti

**Appellato**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piedimonte Matese n.267/2021 depositata il 03.05.2021.

**CONCLUSIONI:**

**per l'appellante:** come da atto introduttivo e note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché comparsa conclusionale;

**per l'appellato:** come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonché comparsa conclusionale.

\*\*\*\*\*

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**Premessa**





Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Pratella ha proposto appello avverso la sentenza del GdP di Piedimonte Matese che ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito, presentata da P. [REDACTED] G. [REDACTED] il quale ha dedotto di aver ricevuto dal Comune di Pratella la richiesta di pagamento dei canoni idrici, canone acqua e smaltimento acque reflue, afferenti gli anni 2016-2017 con fatture n. 565/2020, 567/2020, 1184/2020 e 1200/2020 emesse in data 10.11.2020 e recapitate allo stesso il 01.12.2020. L'attore in primo grado ha chiesto, dunque, la declaratoria della inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione biennale *ex lege* n.205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).

Il Giudice di Pace di Piedimonte Matese ha accolto l'istanza attorea e ha dichiarato, perciò, prescritto il diritto del Comune di Pratella al conseguimento della pretesa patrimoniale così come richiesta con fatture n. 565/2020, 567/2020, 1184/2020 e 1200/2020 emesse in data 10.11.2020 e, conseguentemente, non dovuto il relativo importo.

Il Comune di Pratella ha proposto gravame per ottenere la riforma della predetta pronuncia, denunciando rispettivamente:

- omessa motivazione, in violazione dell'art.112 cpc, sull'eccezione, tempestivamente sollevata, di irretroattività delle disposizioni invocate dall'appellato – attore in primo grado - a sostegno della promossa azione di accertamento negativo del credito;
- illegittima disapplicazione del principio di irretroattività delle norme sancito dall'art. 11 delle Preleggi. L'appellante ha, infatti, dedotto che la norma di cui all'art.1 comma 4 della L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) dovesse applicarsi, ai sensi del successivo comma 10, ai soli crediti maturati e fatturati successivamente al 1° gennaio 2020. Il Giudice di primo grado, invece, applicando retroattivamente la predetta disposizione anche ai consumi idrici relativi all'anno 2016-2017 – dunque, andando a ridurre irragionevolmente il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n 4 c.c. - avrebbe violato i principi generali dell'ordinamento sanciti ex artt. 2- 3 – 53 della Costituzione e art.11 delle Preleggi;
- inidoneità della Deliberazione n. 547/2019 /IDR ad individuare la decorrenza del termine di prescrizione in contrasto con l'art. 2935 c.c. Nello specifico ha osservato





l'appellante che la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 4 demandando all'Arera la definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, delle *"misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera"* necessarie all'attuazione di quanto previsto nel quadro normativo primario, avesse delegato a disposizioni di rango secondario l'identificazione del termine di decorrenza della prescrizione (con l'insorgenza dell'obbligo di fatturazione) in difformità di quanto previsto ex art. 2935 c.c. Ha dedotto, inoltre, l'ente locale che, essendo le norme sulla prescrizione inderogabili dalle parti ai sensi dell'art. 2936 c.c., fosse evidente l'illegittimità dell'individuazione da parte di Arera di una decorrenza del termine prescrizione diversa da quella già prevista dall'art. 2935 c.c.

- erronea applicazione della prescrizione biennale ai canoni fissi. Con tale ultima censura mossa alla sentenza n. 267/2021 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, il Comune di Pratella ha dedotto che le fatture nn. 565 -567 risultavano emesse per canoni fisso idrico, di fognatura e di depurazione, dunque, in quanto tali, voci estranee alla tipologia di "consumo effettivo" di cui alla tutela rafforzata prevista dalla c.d. Legge di Bilancio 2018. Quindi, per i predetti canoni previsti a copertura di costi fissi per la disponibilità dei relativi servizi, prescindendo dal consumo effettivo, ne sarebbe derivata l'inapplicabilità della prescrizione biennale con conseguente assoggettabilità alla prescrizione quinquennale.

Parte appellante ha, perciò, concluso, in accoglimento dell'interposto gravame, per la nullità della sentenza n. 267/2021 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese e, in riforma della stessa, per la declaratoria di irretroattività delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-10 L. 205/2017 con conseguente rigetto della domanda attorea proposta in primo grado. In via subordinata, ha chiesto, altresì, valutarsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4 e 10, L. n. 205/2017 in relazione all'art. 3 comma 1 Cost, per violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza e della tutela del legittimo affidamento, all'art. 2 Cost., per violazione del dovere di solidarietà, ed all'art. 53 Cost., per violazione del dovere cedente a carico di tutti i cittadini a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il Comune ha chiesto, poi, in accoglimento dell'appello proposto, che fosse dichiarata l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 2.3





dell'Allegato B della Deliberazione ARERA n. 547/2019 per violazione di legge, con sua disapplicazione ovvero, laddove ritenuta legittima, applicabile a decorrere dall'1.1.2020. Infine, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di assoggettabilità alla prescrizione quinquennale dei canoni fisso idrico, di fognatura e depurazione con la conseguenza che i predetti costi fissi portati dalle fatture *de quibus* andavano dichiarati non prescritti.

Si è costituito l'appellato, sig. P. [REDACTED] G. [REDACTED] il quale ha eccepito, nell'ordine:

- inammissibilità dell'appello, in quanto proposto in palese violazione dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Parte appellata, infatti, ha dedotto che l'appellante avrebbe dovuto, in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi, indicare con chiarezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza appellata. Invero, a dire dell'appellato, l'atto predisposto da parte appellante proporrebbe la mera reiterazione da parte della stessa di una tesi difensiva, senza alcun progetto di sentenza alternativa e, perciò, inidonea a determinare l'effetto riformatore auspicato da parte appellante.
- Infondatezza del primo motivo di appello. Parte appellata ha, infatti, precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di prime cure pronunciandosi a favore dell'applicazione per i contratti di fornitura di acqua potabile intercorrenti tra il Comune e gli utenti delle disposizioni introdotte con L. n. 205/2017 c.d. Legge di Bilancio 2018 e, dunque, riconoscendo l'operatività della prescrizione biennale per *"le fatture la cui scadenza è successiva ..... e) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020"*, avrebbe implicitamente disatteso la sollevata eccezione di irretroattività delle predette disposizioni in quanto logicamente incompatibile con la pronuncia adottata.
- Infondatezza del secondo motivo di appello. Invero, parte appellata ha dedotto che la pronuncia di primo grado in ordine alla individuazione temporale cui riferire il computo della prescrizione sia tutt'altro che illogica, contraddittoria o erronea in quanto detta pronuncia richiama il complessivo quadro dispositivo di cui alla Delibera n. 547/2019 laddove, nell'Allegato B è previsto espressamente che *"La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) decorre dal termine entro il quale il gestore è*





*obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente"* (Allegato B alla delibera 547/2019, art. 2, punto 2.3). Pertanto, parte appellata ha chiesto il rigetto anche della predetta doglianza.

- Insussistenza anche della doglianza relativa alla inapplicabilità della prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017 ai c.d. "*costi fissi*" in quanto voci differenziate dai c.d. "*consumi effettivi*". Parte appellata, sul punto, ha dedotto che il Giudice di prime cure ha correttamente disatteso la predetta eccezione sul presupposto della natura unitaria del corrispettivo dovuto per i canoni idrici (articolati, appunto, in costi fissi e consumi effettivi) e, perciò, soggetto alla prescrizione biennale.

L'appellato, attore in primo grado, ha, dunque, concluso:

in via principale, per il rigetto dell'appello in rito perché inammissibile;

in via subordinata, per il rigetto l'appello nel merito perché infondato.

Acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 14.11.2022 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

### **Considerazioni preliminari**

In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.

Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.

Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.

In ogni caso "*l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice*" (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).





Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.

Per completezza, va evidenziato, in merito all'appellabilità della sentenza in esame, che la Suprema Corte ritiene che *“A norma dell'art. 113, comma 2 c.p.c., il g.d.p. decide secondo equità le cause il cui valore non eccede Euro millecento, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. L'intento è stato quello di prescrivere la decisione secondo diritto, piuttosto che quella secondo equità, perché il primo tipo di decisione - sul presupposto che i contratti di massa, essendo predisposti per disciplinare, in modo uniforme, determinati rapporti contrattuali (art. 1342 comma 1, c.c.), sono suscettibili, ciascuno, di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo e, quindi da meritare identica decisione - appare idoneo ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme. Il rinvio fatto dall'art. 113, comma 2 c.p.c. è, quindi, un rinvio fatto dal legislatore, non per le ragioni che presiedono alle particolari forme di tutela che in esse sono predisposte e riconosciute, ma per le particolari modalità di conclusione e per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti. Da ciò deriva, a cascata, una ulteriore conseguenza: l'eventuale impugnativa della sentenza emessa dal g.d.p. deve essere proposta dinanzi alla giudice di appello essendo precluso il ricorso il cassazione”*. (Cassazione civile sez. III 11 maggio 2010 n. 11361).

### **I motivi di appello**

Ciò premesso, passando al vaglio delle censure proposte va detto che il primo motivo di appello è infondato.

Sebbene l'appellante censuri la sentenza per omessa motivazione in ordine all'eccezione di irretroattività delle disposizioni invocate dall'attore in primo grado a supporto dell'azione proposta per accertamento negativo del credito, a parere di questo giudice tale “mancanza formale” non rappresenta automaticamente una omissione di pronuncia ma, nel caso di specie, va intesa come implicito rigetto. A questo proposito, si osserva che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, si ha rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda o con l'eccezione non oggetto di espressa pronuncia.





Deve trattarsi, comunque, di domande e/o eccezioni (quella non decisa e quella decisa espressamente) che siano tra loro o pregiudiziali e dipendenti o radicalmente incompatibili. ( Cfr. *ex multis* Cass. Civ. 2197/2015; C. 841/2014; C. 10696/2007; C. 13649/2005; C. 19131/2004; C. 9545/2001; C. 3435/2001; C. 702/2000; C. 2871/1997; C. 2320/1995; C. 2581/1986; C. 4388/1981).

Appare chiaro, dunque, come il Giudice di prime cure, con la pronuncia adottata, abbia implicitamente rigettato l'eccezione di irretroattività delle disposizioni *ex lege* 205/2017 in quanto pregiudiziale oltre che logicamente incompatibile con l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione biennale in applicazione appunto della L. 205/2017.

Il secondo e terzo motivo di appello impongono un esame congiunto.

In primo luogo, allo scopo di esaminare i motivi in questione, è opportuno richiamare il quadro sistematico entro il quale si colloca il dato normativo introdotto con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018). In particolare, l'articolo 1, commi 4 e ss. L. 205/2017, ha introdotto un nuovo regime prescrizione biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle *utilities*, ivi compreso quello dei servizi idrici: nello specifico, è stato previsto il diritto dei consumatori-utenti - sia domestici che professionisti e microimprese - di eccepire la prescrizione degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni addietro, indicati nelle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020, laddove il ritardo nella fatturazione non fosse dovuto ad "*accertata responsabilità dell'utente*". Il medesimo articolo 1, poi, ha attribuito all'Autorità di Regolazione del settore - ARERA- il compito, tra l'altro, di definire sia "*le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo*" (art. 1, comma 4 L. 205/2017), sia "*le misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi*".

Dunque, in attuazione del dettato legislativo, ARERA ha emanato, in relazione al settore idrico, la Delibera n. 547/2019 individuando, nel relativo allegato B, le misure di rafforzamento delle tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni.





Pertanto, in riferimento “*alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni*” sono stati minuziosamente previsti vari obblighi in capo ai Gestori che prevedono, oltretutto, una trasparente comunicazione all’utente finale circa gli importi relativi a consumi risalenti a più di due anni.

In aggiunta, non può essere tralasciato che con la Delibera n. 547/2019, ARERA ha espressamente previsto che la prescrizione biennale “*decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente*” ovvero sia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell’ultimo giorno del periodo di riferimento.

Ciò posto, l’entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione biennale, di cui alla Legge di Bilancio 2018, era fissata, per il settore idrico integrato c.d. SII al 1° gennaio 2020. Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con l’articolo 1, comma 295, L. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 che, sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 5 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017, col quale si escludeva l’operatività della prescrizione biennale allorché la mancata/erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell’utente.

Così, in esito a tale novella legislativa, ARERA ha altresì adottato la Delibera 186/2020 con la quale ha precisato che “la prescrizione biennale prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ha per presupposto il mero decorrere del tempo”; ha inoltre ivi ribadito il carattere vincolante della disciplina contenuta nella norma primaria sulla prescrizione biennale (in riferimento alle Leggi di Bilancio 2018 e 2020) nonché il contenuto specifico ed immediatamente precettivo per gli operatori di tale disciplina primaria, in vigore, per il settore idrico, dal 1° gennaio 2020.

Va, poi, osservato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell’ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020. Dunque, avuto riguardo al settore





idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa.

Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizione e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta applicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici.

La materia è stata, peraltro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020 ha colto l'occasione per precisare che *“La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”*.( Cfr Tar Lombardia 1442/2021).

Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta.

Ne deriva come logico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.

La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di





prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei pagamenti richiesti ai consumatori.

Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilita dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. E' noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina della somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rapporto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale.

Ciò posto, va ulteriormente chiarito quale sia il momento cui vada agganciato il c.d. *exordium praescriptionis*. Orbene, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento.

Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione.

In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione.

A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. *exordium praescriptionis* e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni.





Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcòlo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell’eccezione *de qua* soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell’esistenza del debito) - che il Gestore del servizio ha onere di evidenziare e provare.

Orbene, le fatture n. 565/2020, 567/2020, 1184/2020 e 1200/2020, oggetto di scrutinio del giudice di prime cure, afferiscono consumi idrici anno 2016- 2017 e risultano, altresì, emesse in data 10.11.2020. Dunque, non vi è dubbio che siano soggette alla prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017.

In conclusione, il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato prescritto il diritto del Comune di Pratella al conseguimento della pretesa patrimoniale così come richiesta con fatture n. 565/2020, 567/2020, 1184/2020 e 1200/2020 emesse il 10.11.2020.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, l’appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 267/2021 depositata in data 03.05.2021 dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese – Dr. Paolo Rapa.

### Le spese

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell’attività effettivamente espletata.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1-*quater* dell’art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall’ art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - *“quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei*





*presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.*

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna il Comune di Pratella, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore del convenuto, che si liquidano in € 397,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Santa Maria Capua Vetere, 1.04.2023

Il Giudice  
dott.ssa Maria Del Prete

